



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARRI - VIAN"

Strada Lanzo,147/11 - 10148 Torino - Tel. 011/01166888 - C.M. TOIC8BR003 - C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT  
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it - PEC: [TOIC8BR003@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8BR003@pec.istruzione.it)

## Divieto di fumo a scuola

Nelle istituzioni scolastiche il divieto di fumo è vigente ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, che ha individuato i locali scolastici in cui vige tale divieto nelle aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni ecc. Con nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR ha fornito indicazioni e precisazioni in applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il 14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti a utenti o al pubblico:

### LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

#### Art. 51

(Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
  - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

**L'articolo 4 del DL 104 del 12/09/13 estende il divieto di fumare anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e vieta l'utilizzo di sigarette elettroniche:**

### DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

#### Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 **è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**".
2. **È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.**
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
- 4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

La normativa "persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale".

Pertanto è stabilito



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARRI - VIAN"

Strada Lanzo,147/11 - 10148 Torino - Tel. 011/01166888 - C.M. TOIC8BR003 - C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT  
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it - PEC: [TOIC8BR003@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8BR003@pec.istruzione.it)

**IL DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI DELL'ISTITUTO E PRECISAMENTE: ATRI, INGRESSI, CORRIDOI, SCALE INTERNE, SCALE ANTINCENDIO, AULE, UFFICI, BIBLIOTECA, LABORATORI, PALESTRE, BAGNI,...**

**IL DIVIETO È ESTESO ANCHE AGLI SPAZI ESTERNI SITUATI ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO**

A parte l'esigenza di rispetto della norma da parte di tutti, l'astensione dal fumo nella scuola riveste un valore igienico non trascurabile nei confronti della salute dei soggetti giovani e un valore formativo quale educazione al rispetto verso se stessi e gli altri.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Circa gli studenti che non rispettino il divieto, il Dirigente scolastico oltre a comminare la sanzione pecuniaria e un provvedimento disciplinare provvederà a informare la famiglia del minore, che non può ritenersi del tutto estranea al comportamento illecito del figlio e può essere chiamata a risponderne.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i fiduciari di plesso e gli ulteriori nominativi in elenco, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica disponibile in segreteria.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa. Claudia Cama

*Firma omessa ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate*